

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2653)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre 1967 (V. Stampato n. 4652)

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(SPAGNOLLI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(PIERACCINI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 gennaio 1968*

Modifiche e proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'im-

pianto di collegamenti telefonici e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comune di nuova istituzione, sono prorogate fino a tutto il 1970, con le aggiunte e varianti di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Gli impianti dei collegamenti telefonici previsti dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1215, vengono eseguiti nelle località che risultino in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo stesso, dietro domanda da presentarsi dai comuni interessati.

Gli impianti di cui al precedente comma vengono altresì eseguiti in quelle località che risultino in possesso dei requisiti prescritti e per le quali sia stata presentata la relativa domanda nei termini fissati dall'articolo 2, primo comma, della legge 20 maggio 1966, n. 368.

Nelle località per le quali sia stata accertata anteriormente all'entrata in vigore della legge 20 maggio 1966, n. 368, l'esistenza dei prescritti requisiti, i collegamenti telefonici verranno effettuati prescindendo dalla presentazione della domanda.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con apposita convenzione, può affidare alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni gli adempimenti relativi all'applicazione della presente legge.

Art. 3.

Per l'esecuzione degli impianti di cui all'articolo 1 della presente legge, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a stanziare la somma di lire 1.200 milioni nell'anno finanziario 1968 e di lire 1.800 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970.

Almeno i due terzi delle somme stanziata a norma del presente articolo sono destinati all'impianto di collegamenti telefonici di frazioni e nuclei abitati dell'Italia meridionale, delle zone dichiarate economicamente depresse, nonché delle zone definite montane

ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni.

Il piano dei lavori è approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, per la quota relativa all'anno finanziario 1968, si provvede: per lire 800 milioni, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; per lire 290 milioni e per lire 110 milioni con riduzione degli stanziamenti, rispettivamente, dei capitoli n. 191 e n. 198 dello Stato di previsione della spesa dell'Azienda stessa per l'anno 1968.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.